



Circolare n. 97

Roma, 27.03.2009

**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

*Direzione generale per l'Organizzazione,
l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione
professionale e le Relazioni sindacali*
Servizio II

*A TUTTI GLI ISTITUTI CENTRALI E
PERIFERICI
LORO SEDI*

Prot. n° 11133
CLASS 042204/7.34

Oggetto: Delibera Comitato Direttivo ARAN 15/09 del 19 marzo 2009. Linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni trattanti.

Pervengono a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti concernenti la composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale.

Al riguardo, si riportano alcune osservazioni formulate dal Comitato Direttivo ARAN :

1. *“Con riguardo all'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliscono che sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad individuare i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa”;*
2. *“La formulazione adottata dai CCNL - appare fare riferimento alle OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto collettivo quadriennale, tempo per tempo, vigente. Ove si registri una differenziazione tra le parti firmatarie del contratto collettivo quadriennale e quelle che sottoscrivono il secondo biennio economico, in base anche al principio generale dell'inscindibilità del contratto collettivo, appare corretto affermare che il contratto collettivo nazionale ingloba l'accordo sul secondo biennio economico con la conseguenza che i soggetti sindacali che lo hanno stipulato diventano parti del contratto collettivo nazionale”.*

Sulla base dei precedenti punti il Comitato Direttivo ha espresso il seguente orientamento : *“Le osservazioni appena svolte sono di ausilio all'interpretazione delle clausole che, all'interno del contratto collettivo nazionale, individuano le OO.SS., legittimate alla contrattazione integrativa facendo riferimento ai soggetti sindacali firmatari del contratto collettivo nazionale, in quanto la formula utilizzata ben può intendersi riferita - in assenza di determinazioni più puntuali - sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL quadriennale e del primo biennio economico sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL relativo al secondo biennio economico”.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Antonia P. Recchia)